

II. La parte B dell'allegato della decisione 2011/172/PESC è sostituita dal testo seguente:

«B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto egiziano:

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

Discende dagli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione egiziana, dagli articoli 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 e 277 del codice di procedura penale egiziano e dagli articoli 93 e 94 della legge egiziana sull'avvocatura (legge n. 17 del 1983) che i diritti seguenti sono garantiti dalla legislazione egiziana:

— a ogni persona sospettata o accusata di un reato:

1. il diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi atto o decisione amministrativa;
2. il diritto di difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistita gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

— a ogni persona accusata di un reato:

1. il diritto di essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lei comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
2. il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
3. il diritto di esaminare, o fare esaminare, i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;
4. il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

1. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Procedimento

Il 27 giugno 2013 il sig. Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti. Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L'8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l'accordo all'approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA). Nel marzo 2019 è stato recuperato l'importo della pena pecuniaria. L'importo della restituzione è in via di recupero tramite richieste di assistenza giudiziaria reciproca rivolte dalle autorità egiziane a due paesi terzi.

2. Suzanne Saleh Thabet

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Thabet sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta alla sig.ra Thabet e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il

